

Bruxelles, 4 aprile 2018 (OR. en)

5700/18 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2013/0103 (COD)

WTO 11 ANTIDUMPING 1 COMER 10 CODEC 106

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

- Progetto di motivazione del Consiglio

5700/18 ADD 1 gro/BUC/sp 1
DG C 1

I. **INTRODUZIONE**

- 1. L'11 aprile 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento la proposta in oggetto relativa all'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale (TDI), che modifica i regolamenti antidumping e antisovvenzioni attualmente in vigore ("ammodernamento dei TDI").1
- 2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura nella seduta plenaria del 16 aprile 2014.²
- 3. Nella riunione del 13 dicembre 2016 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo sul mandato che permette alla presidenza di avviare negoziati con il Parlamento europeo in vista di un rapido accordo in seconda lettura.³
- 4. Su tale base, nel 2017, durante le presidenze maltese ed estone, si sono tenuti otto triloghi, segnatamente il 21 marzo, il 27 aprile, il 31 maggio, il 13 giugno, il 18 ottobre, il 7 e 23 novembre e il 5 dicembre.
- 5. Nell'ultimo trilogo politico del 5 dicembre 2017 è stato raggiunto un compromesso provvisorio con il Parlamento sul testo del progetto di regolamento relativo all'ammodernamento degli strumenti di difesa commerciale.
- 6. Il 15 dicembre 2017 il Gruppo "Questioni commerciali" ha espresso un sostegno molto ampio al compromesso raggiunto con il Parlamento europeo.
- 7. Successivamente, nella riunione del 20 dicembre 2017, il Comitato dei rappresentanti permanenti ha analizzato il testo di compromesso finale in vista di un accordo.⁴
- 8. Il 23 gennaio 2018 la commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento europeo ha votato l'accordo politico, che teneva conto dell'esito dei negoziati, approvandolo a larghissima maggioranza.⁵

5700/18 ADD 1 2 gro/BUC/sp IT

DG C 1

¹ Doc. 8495/13 + ADD 1-2.

² Doc. PE T7-0420/2014.

³ Doc. 15466/16.

⁴ Doc. 15530/17.

Doc. PE 616.540.

Con lettera del 30 gennaio 2018, il presidente della commissione INTA del Parlamento europeo ha informato il presidente del Coreper che, qualora il Consiglio trasmetta formalmente al Parlamento europeo la sua posizione quale concordata in prima lettura, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti nella seconda lettura del Parlamento⁶.

9. Il 7 febbraio 2018 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato il testo di compromesso finale in vista di un accordo⁷.

II. **OBIETTIVO**

11. La proposta intende aggiornare e ammodernare i TDI dell'UE, che non sono stati sostanzialmente riveduti dal completamento dell'Uruguay Round nel 1995, al fine di renderli più efficaci ed efficienti quale sostegno agli operatori dell'UE.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Α. Aspetti generali

Il regolamento migliora una serie di questioni importanti per gli operatori, tra cui: maggiore 12. trasparenza del procedimento, migliore accesso delle PMI alle informazioni, ruolo rafforzato del consigliere-auditore e dell'helpdesk per le PMI, che hanno ora il compito di guidare le PMI nel procedimento di inchiesta, antielusione e consolidamento delle pratiche attuali e così via.

Questi miglioramenti renderanno gli strumenti TDI più prevedibili e forniranno soluzioni pratiche ai problemi reali che le parti interessate dell'UE incontrano nell'utilizzo degli strumenti.

5700/18 ADD 1 DGC1 IT

gro/BUC/sp

Doc. PE 616.821.

Doc. 5810/18.

B. Elementi particolari - le questioni più controverse

Regola del dazio inferiore

- 13. Il Consiglio è particolarmente preoccupato per le disposizioni connesse alla proposta <u>di non applicare la regola del dazio inferiorein caso di distorsioni riguardanti le materie prime.</u> Il compromesso raggiunto dai due colegislatori nell'ultimo trilogo consente di non applicare la regola del dazio inferiore in circostanze ben definite:
 - materie prime per le quali si riscontra una distorsione che rappresentano individualmente oltre il 17% del costo di produzione (soglia unica);
 - distorsioni, a livello di materie prime, definite nell'elenco dell'OCSE, ma con la possibilità di aggiornare tale elenco mediante un atto delegato per allinearlo a future considerazioni dell'OCSE;
 - in caso di dumping, la Commissione dovrà chiaramente concludere che è nell'interesse dell'Unione non applicare la regola del dazio inferiore ("verifica positiva dell'interesse dell'Unione").
- 14. Riguardo al <u>profitto di riferimento minimo</u> (ossia il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la R&S e l'innovazione), il Consiglio ha accettato il livello minimo del 6%.
- 15. <u>Le norme sociali e ambientali</u> saranno prese in considerazione al momento di determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. Inoltre vi sarà la possibilità di tenere conto dei costi futuri derivanti dall'attuazione di tali norme qualora tali costi siano chiaramente prevedibili e oggettivamente quantificabili. Si tratta di una novità perseguita dal Parlamento europeo, ma il Consiglio ha fatto in modo che non vi sia un doppio conteggio dei costi e che questi ultimi siano debitamente comprovati.⁸
- 16. La regola del dazio inferiore può non essere più applicata allo <u>strumento antisovvenzioni</u>.

DGC1

5700/18 ADD 1

gro/BUC/sp 4

L'accordo prevede anche altre disposizioni in relazione con gli aspetti sociali e ambientali, ma non con la regola del dazio inferiore, nei settori degli impegni sui prezzi, dei riesami intermedi e della relazione annuale della Commissione.

Comunicazione preventiva

- 17. È stato convenuto un periodo di <u>comunicazione preventiva di tre settimane</u> combinato con tre ulteriori reti di sicurezza che affronteranno i rischi potenziali di accumulo di scorte: uso più esteso della registrazione delle importazioni, rinnovata raccolta e comunicazione di statistiche e ulteriore margine di pregiudizio da aggiungere al dazio definitivo per compensare eventuali ammassi di scorte durante il periodo di comunicazione preventiva.
- 18. È stata inoltre convenuta una <u>clausola di riesame</u> della durata del periodo di comunicazione preventiva. Due anni dopo l'entrata in vigore, la Commissione valuterà il grado di efficacia delle tre reti di sicurezza nel far fronte all'accumulo di scorte. Alla luce di tale valutazione, la Commissione dovrebbe proporre, mediante un atto delegato, di:
 - ridurre il periodo di comunicazione preventiva a <u>due settimane</u> nel caso in cui si sia verificato un aumento sostanziale delle importazioni al quale la Commissione non è stata in grado di far fronte;
 - aumentare il periodo di comunicazione preventiva a <u>quattro settimane</u> al fine di migliorare la prevedibilità per gli operatori dell'Unione nel caso in cui non si sia verificato un aumento sostanziale delle importazioni o la Commissione sia stata in grado di farvi fronte.

Piattaforma continentale e zona economica esclusiva

19. Nel corso delle discussioni con il Parlamento e la Commissione, il Consiglio ha inoltre accettato l'introduzione di una clausola di abilitazione che consenta di estendere le misure alla piattaforma continentale e alla zona economica esclusiva mediante un atto di esecuzione futuro. Il Consiglio ha provveduto affinché le autorità doganali dispongano di tempo sufficiente per esaminare la questione.

5700/18 ADD 1 gro/BUC/sp 5
DG C 1 IT

Rimborso dei dazi

20. Il Parlamento europeo ha accolto la posizione del Consiglio e della Commissione di salvaguardare la possibilità di rimborso per gli operatori. In caso di abrogazione delle misure, agli importatori saranno rimborsati i dazi riscossi in eccesso durante le inchieste di riesame in previsione della scadenza. Tale principio è pienamente conforme al mandato del Consiglio.

Organizzazioni sindacali

21. Il Consiglio ha accettato l'emendamento del Parlamento in virtù del quale <u>i sindacati potranno</u> presentare denunce congiuntamente all'industria, nonché appoggiare le denunce presentate da quest'ultima.

I sindacati diventano "parti interessate" nel procedimento. Il Consiglio aveva già accettato il ruolo dei sindacati nell'ambito della difesa commerciale nel correlato fascicolo sul nuovo metodo antidumping⁹, che ha modificato i medesimi atti giuridici.

Durata delle inchieste

22. La durata per l'imposizione delle <u>misure provvisorie sarà "di norma sette mesi, ma non oltre otto mesi". I dazi definitivi dovranno essere imposti entro 14 mesi</u>. Il Parlamento europeo ha accettato il mandato del Consiglio.

5700/18 ADD 1

gro/BUC/sp 6

DG C 1

Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/s1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea, GU L 338 del 19.12. 2017.

IV. CONCLUSIONE

23. La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il nuovo regolamento metta in moto strumenti di difesa commerciale dell'UE modernizzati, che risultano efficaci e prevedibili per far fronte alle sfide commerciali globali.

5700/18 ADD 1 gro/BUC/sp 7 DG C 1